



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

4° REPARTO - 11<sup>a</sup> DIVISIONE - 2<sup>a</sup> Sezione

Funz. amm. Anna Spinelli tel. 06.4986.2557 - fax 06.4986.2558  
[diviundici@persociv.it](mailto:diviundici@persociv.it)

Viale dell'Università, 4 - cap 00185 Roma

Prot. n. *E/11-23902*

Roma, **7 APR. 2004**

Oggetto: Computo dell'indennità di amministrazione nella 13<sup>a</sup> mensilità. Sentenza del tribunale di Pisa del 10.12.2003.

## ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

\*\*\*\*\*

Sono pervenute e continuano a pervenire a questa Direzione Generale istanze da parte di numerosi dipendenti civili inquadrati nelle posizioni economiche volte ad ottenere il computo della indennità di amministrazione nella 13<sup>a</sup> mensilità sulla base di una sentenza del Tribunale di Pisa - Sezione lavoro in data 10.12.2003.

Premesso che detta sentenza non è definitiva e che riguarda esclusivamente il personale interessato, si fa presente che alla stessa l'Avvocatura Distrettuale di Firenze ha interposto appello.

E' il caso inoltre di rammentare che non è comunque possibile alcuna estensione ad altri dipendenti degli effetti della citata sentenza (cd. estensione del giudicato), in quanto la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002) all'art. 23, comma 3, stabilisce "... per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle pubbliche amministrazioni".

In atto, quindi, va applicata la vigente disciplina, da cui non è possibile derogare, prevista dall'art. 33 CCNL 16.2.1999 come integrato dall'art. 17, punto 11, CCNL 16.5.2001, per la quale l'indennità di amministrazione "...è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente".

Nel rendere noto, infine, che la scrivente ha posto la questione all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, si comunica che per quanto sopra esposto, salvo possibile eventuale e diverso chiarimento sulla esatta portata della norma contrattuale in sede di interpretazione autentica presso l'ARAN ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 165/2001, le istanze in argomento non possono essere favorevolmente accolte.

Gli Enti in indirizzo sono pregati di dare alla presente massima diffusione tra gli Enti/Reparti/Distaccamenti dipendenti, affinché la stessa sia portata a conoscenza di tutto il personale civile quale risposta, anche ai sensi della legge 241/1990, alle citate istanze e quelle che del medesimo tenore continueranno a pervenire.

La presente Circolare è pubblicata sul sito: [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it) - area pubblicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dir. Gen. Dr. *Carlo LUCEDI*